

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2291 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 dicembre 2016**  
**che approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del**  
**tipo di prodotto 1**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 agosto 2013 la Germania ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, riguardante l'iscrizione del principio attivo acido lattico L(+) nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 1, cioè in biocidi per l'igiene umana, come descritto nell'allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 1 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 5 febbraio 2015 la Germania ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 1 contenenti acido lattico L(+) possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare l'acido lattico L(+) ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 1, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (6) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'acido lattico L(+) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

